

Catania, 23 marzo 2021

**ANNO SPORTIVO 2020/2021**

**SAN SICILIA**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 37**

**PRATO – SERIE B MASCHILE**

La Segreteria del C.R. Sicilia su indicazione del Responsabile SAN Sicilia comunica:

**Risultati incontri:**

Si trascrivono, in attesa di omologazione, i risultati acquisiti sul campo degli incontri relativi alle gare del Campionato Serie B maschile:

Data	Gara	Risultato	Arbitri
20/03/2021	Ragusa – Don Bosco 2000	4 – 1	Bandieramonte G – Colletta F
	Unime – Maria SS.Raccomandata	3 – 2	Fresta G – Guadagnino A

Classifica	G	V	N	P	F	S	PUNTI
Ragusa	2	2	0	0	7	2	6
Galatea	2	0	2	0	3	3	2
Maria SS. Raccomandata	2	0	1	1	4	5	1
Don Bosco 2000	2	0	1	1	2	5	1
Unime	2	1	0	1	4	5	3

**PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE SAN SICILIA**

In data 23 marzo 2021, all'esito della valutazione dei referti di gara, il Giudice Sportivo Sicilia ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

Il Giudice Sportivo dell'Area 5, nella persona del prof. avv. Mario Tocci,

- letto il referto arbitrale dell'incontro disputato in data 20 marzo 2021 a Messina nell'ambito del campionato nazionale maschile di serie B tra le compagini Unime ivi corrente e Maria SS. Raccomandata da Giardini Naxos;
- sussunte le condotte ivi descritte – quanto agli atleti Rosario Noce, Andrea Siracusa, Salvatore Russo, Antonio Codullo e Gianluca Russo – nell'alveo del disposto della lettera a del comma primo dell'art. 82 in rapporto al disposto della lettera d del comma primo dell'art. 47 del Regolamento Federale di Giustizia;
- analizzato il descritto comportamento dell'atleta Rosario Noce della compagine Maria SS. Raccomandata, espulso dal terreno di gioco al minuto cinquantacinquesimo per doppia ammonizione (la prima delle quali intervenuta al minuto quarantatreesimo) a cagione di proteste e pronuncia di frase ingiuriosa nei confronti di uno degli arbitri, indi ritenuta la medesima condotta evidentemente

caratterizzata da elevata intensità del dolo, così da incorrere nella squalifica per due gare, delle quali una riferita alle proteste e una sottesa alla medesima espressione irriguardosa;

- analizzato il descritto comportamento dell'atleta Andrea Siracusa della compagine Unime, espulso dal terreno di gioco al minuto sessantaquattresimo per doppia ammonizione (la prima delle quali intervenuta al minuto sessantaquattresimo) a cagione di continue proteste, vieppiù notato nell'atto del lancio del bastone verso la propria panchina al momento dell'effettivo abbandono del campo pur senza alcuna palese volontà di danneggiare, indi ritenuta la medesima condotta evidentemente caratterizzata da elevata intensità del dolo, così da incorrere nella squalifica per due gare, delle quali una riferita alle proteste e una sottesa alla medesima espressione irriguardosa;
- analizzato il descritto comportamento dell'atleta Salvatore Russo della compagine Maria SS. Raccomandata, che alla fine della partita (e, comunque, nell'ambito di un rapporto sportivo ancora in essere, dunque nella vigenza degli obblighi di rispetto delle norme federali, ex art. 1 comma primo del Regolamento Federale di Giustizia, a cagione della presenza di altri consociati ordinamentali nei pressi del terreno di gioco), protestava continuamente con gli arbitri lungo il tragitto dal terreno di gioco medesimo sino agli spogliatoi, rivolgendo loro espressioni ad altissima caratterizzazione ingiuriosa, così da incorrere – per l'elevata intensità del dolo – nel massimo della sanzione edittale prevista per la concreta fattispecie;
- analizzato il descritto comportamento dell'atleta Antonio Codullo della compagine Maria SS. Raccomandata, che alla fine della partita (e, comunque, nell'ambito di un rapporto sportivo ancora in essere, dunque nella vigenza degli obblighi di rispetto delle norme federali, ex art. 1 comma primo del Regolamento Federale di Giustizia, a cagione della presenza di altri consociati ordinamentali nei pressi del terreno di gioco), protestava continuamente con gli arbitri lungo il tragitto dal terreno di gioco medesimo sino agli spogliatoi, rivolgendo loro espressioni ad altissima caratterizzazione ingiuriosa, così da incorrere – per l'elevata intensità del dolo – nel massimo della sanzione edittale prevista per la concreta fattispecie;
- analizzato il descritto comportamento dell'atleta Gianluca Russo della compagine Maria SS. Raccomandata, che alla fine della partita (e, comunque, nell'ambito di un rapporto sportivo ancora in essere, dunque nella vigenza degli obblighi di rispetto delle norme federali, ex art. 1 comma primo del Regolamento Federale di Giustizia, a cagione della presenza di altri consociati tesserati nei pressi del terreno di gioco) protestava continuamente con gli arbitri lungo il tragitto dal terreno di gioco sino agli spogliatoi, rivolgendo loro espressioni ad altissima caratterizzazione ingiuriosa, così da incorrere – per l'elevata intensità del dolo – nel massimo della sanzione edittale prevista per la concreta fattispecie;
- letto il referto arbitrale dell'incontro disputato in data 20 marzo 2021 a Ragusa nell'ambito del campionato nazionale maschile di serie B tra le compagini Hc Ragusa ivi corrente e PGS Don Bosco da Barcellona Pozzo di Gotto;

Così dispone:

- commina – per effetto del disposto della lettera a del comma primo dell'art. 82 in rapporto al disposto della lettera d del comma primo dell'art. 47 del Regolamento Federale di Giustizia – la squalifica per due gare all'atleta Rosario Noce della compagine Maria SS. Raccomandata;
- commina – per effetto del disposto della lettera a del comma primo dell'art. 82 in rapporto al disposto della lettera d del comma primo dell'art. 47 del Regolamento Federale di Giustizia – la squalifica per due gare all'atleta Andrea Siracusa della compagine Unime;
- commina – per effetto del disposto della lettera a del comma primo dell'art. 82 in rapporto al disposto della lettera d del comma primo dell'art. 47 nonché al disposto del comma primo dell'art. 1 del Regolamento Federale di Giustizia – la squalifica per tre gare all'atleta Salvatore Russo della compagine Maria SS. Raccomandata;
- commina – per effetto del disposto della lettera a del comma primo dell'art. 82 in rapporto al disposto della lettera d del comma primo dell'art. 47 nonché al disposto del comma primo dell'art. 1 del Regolamento Federale di Giustizia – la squalifica per tre gare all'atleta Antonio Codullo della compagine Maria SS. Raccomandata;
- commina – per effetto del disposto della lettera a del comma primo dell'art. 82 in rapporto al disposto della lettera d del comma primo dell'art. 47 nonché al disposto del comma primo dell'art. 1 nonché al disposto del comma primo dell'art. 1 del Regolamento Federale di Giustizia – la squalifica per tre gare all'atleta Gianluca Russo della compagine Maria SS. Raccomandata;

· nessun provvedimento assume circa l'incontro disputato in data 20 marzo 2021 a Ragusa nell'ambito del campionato nazionale maschile di serie B tra le compagini Hc Ragusa ivi corrente e PGS Don Bosco da Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Giudice Sportivo  
(prof. avv. Mario Tocci)

Il Responsabile S.A.R. Sicilia  
(Giuseppe Sorbello)

